ACCORDO
ASSUNZIONI
CONTRATTI A TERMINE

In osservanza alla legge n. 56 del 28 Febbraio 1987, articolo 23, in qualità di Associazioni firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed Integrativi Provinciali dei Settori: TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI - TURISMO - E DELLA PANIFICAZIONE, le parti

La CONFCOMMERCIO della provincia di Imperia in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, il sig. ENRICO LUPI con l'intervento e l'assistenza del Direttore della Confcommercio di Imperia, sig. GIULIANO TERRAGNO

E

La FILCAMS-CGIL di Imperia, in persona di PAOLO MARENGO

La FISASCAT-CISL di Imperia, in persona di BOSIO CLAUDIO e RUFFONI TULLIO

La UILTUCS-UIL di Imperia, in persona di LUCIANO GULLONE e PIERLUIGI GRECO

In data 18 aprile 2000 convengono che:

le imprese potranno procedere all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato nella misura massima del 50% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta.

Per le Aziende considerate di stagione a norma del C.C.N.L. del Turismo, le assunzioni stagionali ai fini del calcolo del 50% sono assimilate a quelle a tempo indeterminato.

In deroga al comma precedente, le singole Aziende che occupano fino a 5 addetti (dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti regolarmente iscritti agli istituti previdenziali) potranno assumere lavoratori con contratto a termine fino a un numero massimo di 3 dipendenti.

Le parti concordano che le richieste per le assunzioni di lavoratori con contratto a termine, in base alla legge n. 56 del 28 febbraio 1987 articolo 23, potranno avvenire per le seguenti motivazioni:

a) incremento anche temporaneo dell'attività produttiva derivante da situazioni non prevedibili quali, ad esempio non esaustivo: gruppi - meeting - congressi - convegni - fiere - manifestazioni, nonché eventi simili che provochino "picchi" dell'attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile soddisfare con il normale organico.

b) Qualora l'evento che determina la richiesta di assunzione temporanea, sia reso noto o comunque venga a conoscenza dell'impresa in tempo inferiore ai 60 giorni previsti per la concessione del nulla osta da parte dell'organo competente.

c) Sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative retribuite e non, previste dal C.C.N.L. di categoria e/o pattuite tra datore di lavoro e lavoratore, diverse da quelle già previste dall'articolo 1, lettera b della legge 230 del 1962.

d) Situazioni di malattia o gravidanza prolungate oltre i termini di legge o di contratto, per i quali vige l'obbligo della conservazione del posto di lavoro o per accordi sopravvenuti fra le parti.

e) Sostituzione di personale in formazione esterna o all'interno dell'azienda, qualora la stessa non sia svolta nel ciclo produttivo.

f) Sostituzione di personale temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni assegna dall'atto dell'assunzione, nonché per sopperire alla diminuzione della capacità lavorativa conseguente a malattia e infortunio.

g) Incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini o commesse straordinarie e/o non programmabili, flussi turistici imprevisti, dovuti ad eventi anche non locali ma che rientrino nel bacino di utenza interessato.

h) Necessità di sostituzione di titolari, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato.

i) Esigenze relative a sperimentazioni tecniche, produttive e/o organizzative, o di esigenze straordinarie connesse a nuovi investimenti e/o modifiche di linee esistenti, per il lancio di nuovi prodotti e attività promozionali, per i quali non è possibile conoscere la penetrazione all'interno del mercato.

l) Adempimento di pratiche di natura tecnico, contabile, amministrative, commerciali, aventi carattere non ordinario o non prevedibile, che non sia possibile attuare con l'organico in servizio.

m) Visto il Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 sul rapporto di lavoro a Tempo Parziale che ha sostituito l'articolo 5 della legge 863/84, che prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da Full-Time a Part-Time per periodi determinati, anche con pattuizioni tra le parti (lavoratori e datori di lavoro), è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile, annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a tempo parziale.

Dette assunzioni non potranno avere durata inferiore a 30 giorni.

La durata massima dei contratti a termine non potrà essere superiore a 12 mesi

La durata dei contratti di cui al punto (a) non può superare i 10 giorni, ed è consentita la ripetizione anche senza soluzione di continuità, fino a 2 rapporti di lavoro consecutivi qualora siano relativi ad eventi diversi e previa comunicazione al lavoratore interessato alla ripetizione.

Le parti inoltre prevedono la possibilità di stipulare contratti Week-End della durata di due giorni per necessità produttive e per un maggior utilizzo degli impianti.

Le Aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente accordo per le assunzioni a termine, dovranno farne esplicita richiesta alla Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi degli Enti Bilaterali Territoriali, per il tramite della Confcommercio della Provincia di Imperia e all'atto della stessa le Aziende dovranno, sulla base della modulistica predisposta dal Centro Servizi, specificare:

- le motivazioni ricorrenti per il ricorso all'assunzione a tempo determinato;

- il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;

- il livello contrattuale di inquadramento dei dipendenti da assumere;

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e separatamente quelli assunti con contratto stagionale nelle aziende di stagione, in forza all'Azienda all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato;

- l'impegno a rispettare le norme della contrattazione collettiva nazionale, integrativa provinciale e ove esistente quella aziendale, oltre a quanto previsto dagli erga omnes di categoria;

DPR 1136 del 2/01/62 G.U. n. 204 del 13/08/62
Articolo 9 dipendenti delle aziende commerciali

DPR 1797 del 26/12/61 G.U. n. 138 del 1/06/62
Articolo 1 dipendenti da panificazione

DPR 558 del 2/01/62 G.U. n. 161 del 27/06/62
Articolo 12 dipendenti da pensioni e locande

DPR 988 del 2/01/62 G.U. n. 193 del 1/08/62
Articolo 19 dipendenti da ristoranti e trattorie

DPR 988 del 2/01/62 G.U. n. 193 del 1/08/62
Articolo 17 dipendenti da caffè - bar

DPR 816 del 2/01/62 G.U. n. 180 del 18/07/62
Articolo 7 dipendenti da stabilimenti balneari e successive modificazioni.

Le parti componenti la Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi degli Enti Bilaterali Territoriali, effettueranno un esame preventivo delle specifiche richieste, fornendo un parere di conformità alle norme contrattuali.

All'atto delle assunzioni di cui al presente accordo, l'Azienda dovrà esibire al Centro per l'Impiego competente per Territorio, il parere di conformità di cui al paragrafo precedente, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale ed Integrativa vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.

Imperia, 18 aprile 2000
Firmato: CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS - UIL